

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2012, n. 26-3307

Valutazione straordinaria delle risultanze contabili regionali di cui alla fase 4, lettera b) del Decreto del Ministero della Salute del 18 gennaio 2011. Autorizzazione alla Direzione Gabinetto ad individuare un operatore con comprovata esperienza nell'ambito del monitoraggio contabile dei Bilanci e dei prospetti contabili (modelli SP e CE) degli enti del SSR.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che gli obblighi comunitari della Repubblica ed i relativi obiettivi per il rientro nell'ambito dei parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei predetti obblighi, stabiliscono la necessità del concorso delle autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica;

visto l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) il quale dispone che *“con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli Istituti di Ricovero e Cura, degli Istituti Zooprofilattici e delle Aziende Ospedaliere Universitarie”*;

atteso che l'art. 11 del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012 prevede, tra l'altro, che *“in funzione della necessità di garantire nel settore sanitario il coordinamento della funzione di governo della spesa e il miglioramento della qualità dei relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla loro produzione e rappresentazione, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, le Regioni e le Province autonome si impegnano a garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili”*;

dato atto che il comma 1, lettera a) del predetto art. 11 prevede che *“le regioni effettuano una valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili, con conseguente certificazione della qualità dei dati contabili delle aziende e del consolidato regionale...”*;

considerato che, ai sensi del successivo comma 4, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del citato art. 11 costituiscono adempimento delle Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art. 4 del Patto medesimo;

atteso che l'art. 11, punto 2, del “Patto per la Salute 2010-2012”, stabilisce che *“l'accertamento di cui al comma 1 è effettuato sulla base di criteri e modalità per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliere universitarie...”*;

visto il Decreto del Ministero della Salute del 18 gennaio 2011 *“Valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliere-universitarie, ivi compresi i policlinici universitari”* con il quale è stato emanato il documento metodologico al fine di consentire alle Regioni di effettuare la valutazione straordinaria delle procedure amministrativo contabili, di cui all'art. 11 del Patto per la salute in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, su cui è stata sancita

l'Intesa nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009;

rilevato che il citato Decreto ministeriale prevede l'effettuazione della valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili in quattro fasi distinte;

dato atto che l'ultima delle quattro fasi della rilevazione straordinaria prevede la *“Valutazione straordinaria delle risultanze contabili regionali”*;

atteso che la suddetta quarta fase comporta, tra l'altro, la compilazione di un *“Prospetto di raccordo tra capitoli finanziari del bilancio regionale e le risultanze del consolidamento del bilancio delle aziende e della gestione accentrata, secondo criteri e regole dettate a livello regionale”*;

atteso che con determina dirigenziale n. 15 del 23.01.2007 sono stati ridotti impegni assunti dalla Direzione Sanità nell'anno 2006 per un importo complessivo di euro 704.661.465,66 e che con determina dirigenziale n. 48 del 30.03.2009 sono stati ridotti impegni assunti negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 per finanziare spese di investimento delle Aziende Sanitarie per un ulteriore importo pari ad euro 119.027.017,36;

dato atto che, sulla base di quanto riportato nei citati provvedimenti dirigenziali, gli impegni ridotti con determina n. 15 del 23.01.2007 avrebbero dovuto essere riassunti sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2007 e che quelli ridotti con determina n. 48 del 30.03.2009 nel bilancio di previsione per gli anni 2010 e 2011;

accertato che al fine di effettuare la valutazione straordinaria delle risultanze contabili regionali, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 18 gennaio 2011, occorrerà tenere conto delle riduzioni operate con le citate determine dirigenziali e che, a tale scopo, sarà anche necessario verificare se gli impegni ridotti siano stati riassunti sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni 2007, 2010 e 2011;

richiamata la D.G.R. 26 – 1744 del 21 marzo 2011 *“Autorizzazione all'individuazione di un soggetto affidatario per attività di revisione contabile”* con la quale è stata autorizzata l'individuazione di un soggetto per la verifica delle condizioni di sussistenza e mantenimento dei residui attivi e passivi ai fini della definizione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale 7/2001;

dato atto che con D.G.R. 35 – 990 del 10 novembre 2010 è stata autorizzata la stipula di un protocollo di intesa con l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) avente lo scopo di avviare una collaborazione interistituzionale nell'ambito dei processi economico-finanziari, amministrativi, patrimoniali, organizzativi e di funzionamento della Regione in una prospettiva comparata anche con gli ambiti della finanza locale e del federalismo fiscale;

rilevato che, nell'ambito del citato protocollo di intesa, è stato avviato un processo di verifica di tutti gli aspetti economico-finanziari del bilancio della Regione e di tutti i meccanismi di spesa, automatici o discrezionali;

vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*;

visto in particolare l'articolo 2, comma 1 della citata Legge 42/2009 avente l'obiettivo di assicurare, *"...attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica"*;

rilevato che tra i principi e i criteri direttivi generali a cui sono informati i decreti legislativi attuativi, il successivo comma 2, lettera h) stabilisce, tra l'altro, le regole uniformi, ai fini della raccordabilità dei bilanci degli enti territoriali, gli schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, l'adozione di un bilancio consolidato secondo uno schema comune, l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica» ed in particolare l'art. 2 in materia di delega al Governo circa l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* con il quale sono stati stabiliti i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali;

dato atto che il Titolo II del citato D.Lgs. 118/2011 stabilisce i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, per quanto riguarda il finanziamento e la spesa del servizio sanitario;

atteso che, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 118/2011, tali principi si applicano a partire dall'anno 2012 e riguardano la gestione del bilancio regionale in riferimento al:

- finanziamento e alla spesa del servizio sanitario rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
- finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito e rilevato attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale;
- consolidamento dei conti degli enti sanitari;

dato atto che tale valutazione straordinaria si colloca in un contesto particolare della gestione del bilancio regionale già oggetto di analisi e revisioni avviate con la D.G.R. 26 – 1744 del 21 marzo 2011, relativa alla verifica delle condizioni di sussistenza e mantenimento dei residui attivi e passivi, e con la D.G.R. 35 – 990 del 10 novembre 2010 in riferimento al processo di verifica di tutti gli aspetti economico-finanziari del bilancio della Regione e di tutti i meccanismi di spesa, automatici o discrezionali;

constatato che le verifiche già avviate si intersecano necessariamente con le ricognizioni previste in materia di conti sanitari;

dato atto che le citate valutazioni straordinarie, oltre a rappresentare un obbligo imposto dal Decreto Ministero della Salute del 18 gennaio 2011, sono altresì funzionali per la corretta applicazione dei

nuovi principi contabili da applicare al finanziamento e alla spesa del servizio sanitario a partire dall'anno 2012;

appurato pertanto che la valutazione straordinaria delle risultanze contabili regionali, facente parte della quarta fase di rilevazioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 18 gennaio 2011, risulta particolarmente complessa in relazione ai meccanismi giuridico - finanziari regionali ed alle regole di contabilità e di bilancio specifiche delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

atteso che, in sede di valutazione straordinaria delle risultanze contabili regionali, sarà necessario operare anche un'approfondita analisi in merito alle riduzioni degli impegni effettuate con le citate determinazioni dirigenziali n. 15 del 23.01.2007 e n. 48 del 30.03.2009;

rilevato che tale valutazione ex Decreto Ministero della Salute 18.01.2011 – Fase 4 lett. b) necessita di specifica professionalità ed esperienza non disponibile all'interno della Regione;

ritenuto necessario incaricare la Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale per l'individuazione dell'affidatario che operi le verifiche sopra riportate e supporti la Direzione Sanità nella compilazione dei prospetti di raccordo di cui alla fase 4, lettera b) del Decreto del Ministero della Salute del 18 gennaio 2011;

dato atto che il soggetto affidatario dovrà, tra l'altro, aver maturato una comprovata esperienza nell'ambito del monitoraggio contabile dei Bilanci e dei prospetti contabili (modelli SP e CE) degli enti del SSR unitamente a quella riferita alla verifica e riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie tra Regioni e rispettive Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

constatato che le modalità di esecuzione della verifica saranno effettuate analizzando l'equilibrio tra gli impegni di spesa assunti dalla Regione in favore delle Azienda Sanitarie ed Ospedaliere regionali e le relative fonti di finanziamento ed i crediti da queste iscritti nei bilanci nei confronti della Regione e desumibili nei prospetti CE ed SP di ciascun ente in un arco di tempo pari a due mesi dalla data di affidamento;

dato atto che, al fine di operare tali verifiche, il soggetto affidatario opererà con il supporto congiunto della Direzione Risorse Finanziarie e la Direzione Sanità per quanto di rispettiva competenza;

ritenuto che, per l'espletamento di tali attività, da affidarsi ex D.lgs 163/2006 e s.m.i. – art. 125, c. 11, appare congrua la corresponsione di un compenso massimo di 150.000,00 euro oltre ad un rimborso spese documentate per eventuali verifiche da effettuare presso le sedi delle Aziende sanitarie e Ospedaliere regionali per un importo massimo di 10.000,00 euro a cui si dovrà aggiungere l'IVA 21% pari a 33.600,00 euro per una spesa di 193.600,00 euro che trova copertura sul capitolo 142189 del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di autorizzare la Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ad individuare un operatore con comprovata esperienza nell'ambito del monitoraggio contabile dei Bilanci e dei prospetti contabili (modelli SP e CE) degli enti del SSR unitamente a quella riferita alla verifica e riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie tra Regioni e rispettive Aziende Sanitarie e

Ospedaliere al fine di supportare la Direzione Sanità nella compilazione dei prospetti di raccordo di cui alla fase 4, lettera b) del Decreto del Ministero della Salute del 18 gennaio 2011 secondo quanto indicato in premessa e tenuto conto del contesto normativo attuale, nonché delle riduzioni di impegni operati con determinate dirigenziali 15 del 23.01.2007 e n. 48 del 30.03.2009;

di dare atto che il soggetto individuato ai sensi del D.lgs 163/2006 e s.m.i. – art. 125, c. 11, effettuerà le operazioni con il supporto congiunto della Direzione Risorse Finanziarie e la Direzione Sanità per quanto di rispettiva competenza e secondo le modalità ed i termini contrattuali previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)